

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4433)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1963*

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al
trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da

tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;

c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

In tali sensi restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.